



ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 28 aprile 2026

Deliberazione n. 3/2026

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI SPERIMENTALI DI REGOLAZIONE DEL LAGO MAGGIORE E PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE AL 2027.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTI

- il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"* e ss.mm.ii.;
- il R. D. 6 giugno 1940, n. 3344, col quale è stata assentita al Consorzio del Ticino la concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore (traversa della Miorina);
- il Disciplinare n. 3680 del 24 gennaio 1940, contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la suddetta concessione, della quale costituisce allegato;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche ed integrazioni; in particolare l'art. 14 della suddetta legge, relativo a *"Conferenza di Servizi"*;
- il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 18 marzo 1997, n. 59"*;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* e s. m. i., ed in particolare l'art. 63, comma 8 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284, *"Disposizioni correttive e integrative del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale"*, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante *"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*, ed in particolare l'art. 1 del suddetto Decreto, relativo a *"Autorità di bacino di rilievo nazionale"*;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse"*

- naturali*", ed in particolare l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "Norme in materia di Autorità di bacino";
- il DM n. 294 del 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", ed in particolare l'art. 12 del suddetto DM, recante "Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto stesso, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221";
 - il DPCM 4 aprile 2018, recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";

RICHIAMATE

- la Nota del Direttore Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 12097/TRI/DI/IV del 26 aprile 2012, recante "Consorzio del Ticino - Regolazione del livello del Lago Maggiore. Incremento del livello massimo di regolazione estiva per la prevenzione della crisi idrica";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 12 maggio 2015, con la quale è stata approvata l'avvio della sperimentazione quinquennale della regolazione estiva del Lago Maggiore;
- il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 72 del 9 aprile 2016;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 7 del 14 dicembre 2017, con la quale è stato approvato l'innalzamento del livello massimo di regolazione estiva a +1,25 m s.z.i., elevabile a +1,35 m in caso di crisi idrica, nel periodo 15 marzo - 15 settembre;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 7 del 20 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il proseguimento della sperimentazione della regolazione dei livelli del Lago Maggiore nel quinquennio 2022-2026, con la definizione di livelli sperimentali stagionali e il relativo "Protocollo di sperimentazione nuovi livelli di esercizio del Lago Maggiore. Periodo 2022-2026";
- la nota della Delegazione Italiana dell'Organismo di consultazione bilaterale Italo-Elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore presso l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po (D.D. n. 396) del 26 marzo 2026, recante gli esiti della riunione dell'Organismo bilaterale svoltasi in via d'urgenza il 25 marzo 2026, con la quale la delegazione elvetica ha espresso parere favorevole sulla proposta di aggiornamento dei livelli sperimentali a +1,35 m s.z.i. elevabili a +1,40 m s.z.i. e ha accolto favorevolmente la proposta di proroga della sperimentazione;
- il documento tecnico "Nuovi livelli sperimentali di esercizio del Lago Maggiore - Valutazione degli effetti e proposte di aggiornamento della regolazione", approvato dal

Tavolo tecnico nella seduta del 15 aprile 2026, contenente le risultanze delle analisi e delle attività di monitoraggio condotte nel quinquennio 2022-2026;

PREMESSO CHE

- il Regio Decreto 6 giugno 1940, n. 3344 ha assentito al Consorzio del Ticino la concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore; il Disciplinare allegato all'atto di Concessione n. 3680 del 24 gennaio 1940 stabilisce che la regolazione del lago sia contenuta tra i limiti di +1,00 m e -0,50 m *sullo zero idrometrico* (di seguito anche brevemente definito come "s.z.i.") di Sesto Calende (s.z.i.), rispettivamente come massimo invaso artificiale e come massimo svaso, con una fascia di oscillazione invernale (15 novembre - 15 marzo) elevabile fino a +1,50 m s.z.i., previo accordo con la Confederazione Elvetica; tale limite invernale fu stabilito per tutelare le sponde del lago dagli allagamenti e viene praticato, su base autorizzatoria, a partire dalla stagione 1948-1949;
- fin dal 1961 il Consorzio del Ticino aveva avanzato istanza per procedere in via sperimentale a un maggior invaso estivo del lago, con la finalità di ridurre le fallanze irrigue e sostenere le portate ecologiche nel Ticino sublacuale e nel Po; la proposta prevedeva un incremento progressivo e graduale del livello massimo di regolazione estiva fino a un massimo di 50 cm oltre alla quota di concessione; il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 500 del 15 marzo 1963, aveva espresso parere favorevole a tale sperimentazione progressiva, previe intese con il Governo svizzero;
- con propria nota del 23 aprile 2012 il Consorzio del Ticino, Ente concessionario-gestore della traversa della Miorina, ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche brevemente definito MATTM) e alle Regioni Piemonte e Lombardia di essere autorizzato, in via sperimentale per l'anno 2012, fino al 15 settembre, ad innalzare la soglia di regolazione estiva del lago (fissata dal disciplinare di concessione in +1,00 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende), fino a +1,50 m al fine di incrementare il volume idrico immagazzinato nel lago e disporre di una scorta idrica da utilizzare per fronteggiare eventuali carenze idriche estive e, più in generale, per sostenere le portate ecologiche nel Ticino sublacuale;
- con nota prot. 12097/TRI/DI/IV del 26 aprile 2012, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha richiesto all'Autorità di bacino del fiume Po di convocare, con carattere d'urgenza, una Conferenza di Servizi istruttoria per valutare la suddetta istanza del Consorzio del Ticino;
- nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi, svoltasi complessivamente in 14 sedute, sono stati valutati gli effetti di una regolazione estiva della traversa della Miorina sino a +1,50 m s.z.i., esaminati i sistemi di preannuncio e previsione delle piene esistenti, i tempi per mettere in atto eventuali operazioni di svaso preventivo necessarie per garantire gli attuali livelli di sicurezza, e verificate le condizioni di compatibilità con la tutela degli ecosistemi acquatici e degli habitat perilacuali e perifluviali, inclusi i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) situati sulle rive del Lago e del fiume Ticino emissario;

- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 15 aprile 2015, ha ritenuto che esistessero le condizioni di fattibilità per la sperimentazione dell'innalzamento del livello massimo di regolazione estiva nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 settembre, rilevando tuttavia che lo Studio consegnato dal Consorzio del Ticino il 10 aprile 2015 evidenziava che la quota di +1,25 m s.z.i. costituisce un limite tecnico oltre il quale gli strumenti di previsione delle piene a disposizione del Consorzio non permettono le manovre di svasso necessarie per garantire il mantenimento degli attuali livelli di sicurezza, e che pertanto non risultano disponibili le informazioni e i dati necessari per innalzare immediatamente il livello fino alla quota di +1,50 m;
- con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 12 maggio 2015 è stato pertanto approvato l'avvio di una sperimentazione quinquennale della regolazione estiva del Lago Maggiore, permettendo l'innalzamento del livello massimo di regolazione a +1,25 m s.z.i. (quota 194,26 m s.l.m.) nel periodo 15 marzo - 15 settembre 2015-2020; la sperimentazione aveva la duplice finalità di rendere disponibile nel periodo estivo una maggiore riserva idrica da destinare ad usi ambientali e di valutare gli effetti dell'innalzamento sull'ambiente perilacuale e sublacuale, sulle condizioni di rischio idraulico, sugli ecosistemi naturali, sul patrimonio culturale nonché sulle aree demaniali, sulla balneazione e sui lidi; la sperimentazione era retta dal *Protocollo di sperimentazione nuovi livelli di esercizio del Lago Maggiore* allegato alla medesima deliberazione e governata, per le finalità di coordinamento e verifica, da un *Tavolo tecnico* istituito ai sensi dell'articolo 2 della citata deliberazione;
- al termine del primo triennio di sperimentazione (2014-2017), in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione n. 1/2015, il Tavolo tecnico ha redatto le proprie valutazioni sulle attività condotte, riconoscendo la fattibilità dell'incremento del livello massimo di regolazione; con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 14 dicembre 2017 è stato pertanto approvato il livello massimo di regolazione estiva di +1,25 m s.z.i. nel periodo 15 marzo - 15 settembre, con la delega al Segretario Generale ad autorizzare, con apposito decreto e su richiesta dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici, il sovrizzo estivo fino a +1,35 m s.z.i. in caso di situazioni di severità idrica media o alta nell'area vasta del Ticino e del Po;
- perdurando lo svolgimento della *sperimentazione quinquennale della regolazione estiva del Lago Maggiore* avviata con la Deliberazione C. I. n. 1/2015, con Decreto Direttoriale n. 193/STA del 19 aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riattivato l'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore, con funzioni di scambio informativo in materia di regolazione ed accumulo delle risorse idriche, nominando due esperti per la parte italiana;
- nel corso del periodo di sperimentazione quinquennale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito dell'entrata in vigore del DM 25 ottobre 2016, n. 294 e del DPCM 4 aprile 2018, l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po (istituita nella vigenza della legge n. 183/1989 e ss.mm.ii.) è stata soppressa e sostituita da questa Autorità di bacino distrettuale, la quale è subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni già attribuite alla suddetta Autorità di bacino nazionale, ivi compresa la gestione della *sperimentazione della regolazione estiva del Lago Maggiore* avviata con la Deliberazione

- C. I. n. 1/2015, che rientra ora nell'ambito delle competenze attribuite all'Autorità di bacino distrettuale dal comma 11 del sopra citato art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- al termine della sperimentazione quinquennale 2015–2020, il Tavolo tecnico, sulla base del *Rapporto finale* predisposto dal Consorzio del Ticino, ha evidenziato la necessità di proseguire la sperimentazione per un ulteriore quinquennio al fine di completare le verifiche previste, in particolare con riguardo agli aspetti ambientali e alle valutazioni economiche, e ha ritenuto opportuno adottare come livello ordinario del periodo estivo il valore di +1,35 m s.z.i. già sperimentato come livello elevabile;
 - con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2021 è stato approvato il proseguimento della sperimentazione nel quinquennio 2022–2026, con un assetto stagionale articolato su quattro periodi: *periodo invernale* (15 novembre – ultimo giorno di febbraio) con livello massimo +1,50 m s.z.i.; *periodo di primo riempimento primaverile* (1 marzo – 15 aprile) con livello massimo +1,00 m s.z.i.; *periodo estivo* (16 aprile – 31 luglio) con livello ordinario +1,25 m s.z.i. elevabile a +1,35 m s.z.i.; *periodo tardo-estivo e autunnale* (1 agosto – 14 novembre) con livello massimo +1,00 m s.z.i.; la medesima deliberazione prevedeva altresì la possibilità di verificare gli effetti di un ulteriore sovrizzo estivo fino a +1,50 m s.z.i. in esito agli approfondimenti da condurre nel corso del quinquennio;
 - in particolare, l'art. 1, comma 9 della citata Deliberazione CIP n. 7/2021 ha espressamente stabilito che *“ai fini del conseguimento degli obiettivi della sperimentazione, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è delegato ad autorizzare con apposito decreto, sentito l'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici, il sovrizzo estivo di cui ai punti precedenti”*. nel corso del quinquennio dell'ulteriore sperimentazione approvata con la citata Deliberazione CIP n. 7/2021, il Segretario Generale ha avuto effettivamente modo di esercitare la delega a lui conferita dal suddetto art. 1, comma 9 tramite il Decreto SG n. 17/2023 del 13 aprile 2023, autorizzando in quell'occasione il Consorzio del Ticino (a seguito di una valutazione della situazione idrica nel Distretto e definizione del relativo livello di severità effettuata dall'*Osservatorio permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po* istituito presso la stessa Autorità) ad aumentare il livello di invaso del Lago Maggiore fino alla quota sperimentale di + m. 1,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende a partire dal 15 marzo 2023 e fino al 15 settembre successivo, in conformità a quanto previsto dal citato art. 1, comma 9 della stessa Deliberazione C.I.P. n. 7/2021. Tale autorizzazione aveva lo specifico scopo di *“ottimizzare la conservazione e la gestione della risorsa e al fine di incrementare il volume idrico immagazzinato nel Lago per disporre di una scorta idrica da utilizzare per fronteggiare la prevista situazione di peggioramento dello scenario di severità idrica per il periodo estivo, destinato ad interessare l'area vasta costituita dall'asta del Ticino e del Po”*
 - nel corso del quinquennio 2022–2026, il Tavolo tecnico ha condotto le attività di studio e monitoraggio previste dal *Protocollo di sperimentazione nuovi livelli di esercizio del Lago Maggiore. Periodo 2022–2026*, acquisendo dati sistematici sull'andamento dei livelli lacustri, sull'efficacia del sistema di allertamento pluviometrico, sulle condizioni ambientali dell'ecosistema lacustre e sugli effetti economici dell'innalzamento del livello sulle diverse categorie di utilizzo; le risultanze di tale attività sono sintetizzate nel documento tecnico *“Nuovi livelli sperimentali di esercizio del Lago Maggiore – Valutazione degli effetti e proposte di*

- aggiornamento della regolazione*”, approvato dal Tavolo tecnico nella seduta del 15 aprile 2026;
- i principali esiti dell’attività svolta nel quinquennio 2022–2026, come riportati nel suddetto documento tecnico, evidenziano che:
 - a) il livello massimo di regolazione estiva di +1,25 m s.z.i. non ha determinato criticità rilevanti sotto il profilo idraulico, ferme restando le cautele già previste dal sistema di allertamento preventivo;
 - b) l’analisi storica dei livelli del lago nel periodo invernale conferma che il limite regolatorio di +1,50 m s.z.i. non viene mai raggiunto nella pratica gestionale ordinaria, configurandosi come limite di sicurezza e non come obiettivo operativo di riempimento;
 - c) l’innalzamento del livello massimo di regolazione estiva a +1,35 m s.z.i. è tecnicamente sostenibile e consente di incrementare il volume idrico immagazzinato nel lago a beneficio delle portate nel Ticino sublacuale e delle esigenze irrigue del distretto;
 - d) permangono elementi di incompletezza nelle analisi ambientali ed economiche che richiedono un ulteriore periodo di sperimentazione per essere adeguatamente conclusi;
 - la proposta di aggiornamento dei livelli sperimentali e di proroga della sperimentazione è stata sottoposta all’Organismo di consultazione bilaterale Italo-Elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore, che si è riunito il 25 marzo 2026; nel corso della riunione, la delegazione elvetica ha espresso un giudizio del tutto positivo sulle attività condotte sino ad oggi nell’ambito della sperimentazione, valutando i dati acquisiti assai importanti in relazione alla predisposizione di una nuova regola di gestione dei livelli; la delegazione elvetica ha altresì accolto favorevolmente: la proroga della scadenza della sperimentazione; la proposta di assumere come nuovo livello sperimentale il valore di +1,35 m s.z.i. per il periodo 16 aprile – 31 luglio; l’ulteriore elevabilità in tale periodo fino a +1,40 m s.z.i. in caso di condizioni di severità idrica da regolare nell’ambito della disciplina di prolungamento della sperimentazione tenuto conto delle attività dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici; la delegazione elvetica ha tuttavia ritenuto opportuno sottolineare la necessità di mantenere l’approccio progressivo di cautela fin qui applicato, basato su verifiche tecniche intermedie e sulla valutazione dei risultati nell’incremento dei livelli da assumere a base delle attività sperimentali; gli esiti dell’incontro sono stati comunicati con nota della Delegazione Italiana del 26 marzo 2026 (D.D. n. 396);
 - il nuovo schema di livelli stagionali così concordato in seno all’Organismo di consultazione bilaterale con la parte elvetica è stato sottoposto al Tavolo tecnico della sperimentazione ai fini della verifica e della definizione delle indicazioni e delle cautele necessarie per renderlo concretamente operativo e applicabile da parte del Consorzio del Ticino, cui spetta la gestione operativa dell’opera di regolazione;

CONSIDERATO CHE

- l’aggiornamento del livello massimo di regolazione estiva a +1,35 m s.z.i. nel periodo 16 aprile – 31 luglio costituisce un passo evolutivo della sperimentazione

- coerente con gli obiettivi fissati dalla Deliberazione n. 1/2015 e trova riscontro nelle evidenze accumulate nel corso del decennio di sperimentazione 2015-2026, oltre che nel giudizio favorevole espresso dall'Organismo bilaterale Italo-Elvetico;
- la previsione di un ulteriore innalzamento fino a +1,40 m s.z.i. risponde all'esigenza di ottimizzare la conservazione della risorsa idrica immagazzinata nel lago in funzione delle necessità irrigue e ambientali del Ticino sublacuale e del bacino del Po, con modalità gestionali che tengano conto delle condizioni di disponibilità idrica del bacino internazionale sopralacuale, con particolare riguardo all'andamento stagionale delle riserve nivali e delle riserve contenute negli invasi presenti a monte sia nel territorio italiano e sia nel territorio della Confederazione Elvetica;
 - la valutazione delle condizioni di disponibilità idrica ai fini dell'eventuale sovrizzo a +1,40 m s.z.i. da effettuarsi nel suindicato periodo 16 aprile 31 luglio è affidata all'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, che la conduce sulla base di un'analisi comparativa tra la disponibilità idrica dell'anno in corso, intesa come riserva nivale e riserva stoccata negli invasi idroelettrici e i corrispondenti valori storici di riferimento, secondo le modalità specificate all'articolo 1 della presente deliberazione;
 - la proroga della sperimentazione fino al 31 luglio 2027 è necessaria e proporzionata rispetto alle finalità conoscitive ancora da completare, in particolare con riguardo alle analisi ambientali ed economiche, la cui conclusione è indispensabile per fornire alla Conferenza Istituzionale Permanente le basi tecniche per una eventuale definizione stabile della nuova regola di gestione dei livelli lacustri;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- il comma 11 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 attribuisce all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po la competenza al coordinamento e alla sovrintendenza delle attività e delle funzioni del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore;
- sussiste, pertanto, la piena competenza di questa Autorità all'adozione della presente deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell'art. 63 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nella seduta del 23 aprile 2026;

VISTO, INFINE

- il verbale della seduta del 28 aprile 2026 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

P. Q. S.
DELIBERA

ARTICOLO 1

Aggiornamento dei livelli sperimentali di regolazione del Lago Maggiore

1. A decorrere dalla stagione irrigua 2026 e per tutta la durata della sperimentazione di cui all'articolo 2 della presente deliberazione, i livelli massimi di regolazione sperimentale del Lago Maggiore, misurati allo zero idrometrico di Sesto Calende (s.z.i.), sono aggiornati come di seguito indicato, suddivisi per periodo stagionale:
 - a) **Periodo invernale** (15 novembre - ultimo giorno di febbraio): livello massimo di regolazione **+1,50 m s.z.i.** (quota 194,51 m s.l.m.);
 - b) **Periodo di primo riempimento primaverile** (1 marzo - 15 aprile): livello massimo di regolazione **+1,00 m s.z.i.** (quota 194,01 m s.l.m.);
 - c) **Periodo estivo** (16 aprile - 31 luglio): livello massimo di regolazione ordinaria **+1,35 m s.z.i.** (quota 194,36 m s.l.m.), elevabile a **+1,40 m s.z.i.** (quota 194,41 m s.l.m.) nelle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
 - d) **Periodo tardo-estivo e autunnale** (1 agosto - 14 novembre): livello massimo di regolazione **+1,00 m s.z.i.** (quota 194,01 m s.l.m.).
2. Per il periodo estivo di cui alla lettera c) del comma 1, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è delegato ad autorizzare, con apposito decreto, il sovrizzo del livello massimo di regolazione fino a **+1,40 m s.z.i.**, sentito l'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, sulla base della valutazione delle condizioni di disponibilità idrica del bacino sopralacuale definita ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. La valutazione delle condizioni di disponibilità idrica ai fini del comma 2 è condotta dall'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici sulla base di un'analisi comparativa tra i dati di disponibilità idrica stoccata sotto forma di manto nevoso (*Snow Water Equivalent - SWE*) e di risorsa idrica presente negli invasi ubicati nel bacino sopralacuale del Lago Maggiore, rilevati all'inizio della stagione irrigua o durante la stessa, e i corrispondenti valori storici di riferimento calcolati sull'insieme delle serie storiche disponibili.
4. Qualora la disponibilità idrica complessiva, valutata ai sensi del comma 3 all'inizio della stagione irrigua, e nel corso del periodo 16 aprile - 31 luglio, risulti inferiore al **75%** del corrispondente valore storico di riferimento, come risultanti nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino autorizza il raggiungimento del livello di massima regolazione lacuale del Lago Maggiore fino al livello di **+1,40 m s.z.i.**, al fine di incrementare il volume idrico immagazzinabile nel lago a sostegno delle portate ecologiche nel Ticino sublacuale e delle esigenze irrigue nell'area vasta del distretto idrografico del fiume Po. In caso di disponibilità idrica pari o superiore alla soglia del **75%** del dato storico di riferimento, il livello massimo di regolazione per il periodo estivo rimane fissato a **+1,35 m s.z.i.**
5. Negli altri periodi dell'anno, la regolazione del Lago Maggiore è condotta secondo la regola gestionale vigente, nel rispetto dei livelli massimi indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 2

Proroga della sperimentazione e durata

1. La sperimentazione della regolazione dei livelli del Lago Maggiore avviata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/2015 e proseguita con le successive deliberazioni di questa Conferenza Istituzionale Permanente è prorogata fino al **31 dicembre 2027** al fine di portare a completamento le attività di studio e di monitoraggio avviate nel quinquennio 2022-2026.
2. La proroga di cui al comma 1 è funzionale in particolare al completamento dei seguenti approfondimenti tematici:
 - a) analisi degli effetti dei livelli sperimentali sull'ecosistema lacustre, con particolare riferimento alla dinamica delle comunità biologiche perilacuali e sublacuali, alle aree di balneazione e alle spiagge demaniali interessate dall'innalzamento del livello massimo di regolazione;
 - b) valutazione economica complessiva degli effetti dell'innalzamento del livello massimo di regolazione estiva sulle diverse categorie di utilizzo della risorsa idrica lacustre e del Ticino sublacuale, ivi compresi gli usi irrigui, idroelettrici, ambientali e ricreativi.
3. Al termine delle attività di cui al comma 2, il Tavolo tecnico presenterà alla Conferenza Istituzionale Permanente le risultanze conclusive della sperimentazione, corredate di una proposta motivata in ordine all'eventuale definizione stabile della nuova regola di gestione dei livelli lacustri.
4. Il proseguimento della sperimentazione nel periodo di proroga è condotto sulla base del "*Protocollo di sperimentazione nuovi livelli di esercizio del Lago Maggiore. Periodo 2022-2026*", opportunamente aggiornato dal Tavolo tecnico per recepire le modifiche dei livelli sperimentali di cui all'articolo 1 e l'estensione temporale della sperimentazione.

ARTICOLO 3

Tavolo tecnico

1. Per le finalità di coordinamento e verifica delle attività di sperimentazione e di elaborazione dei risultati è confermato il *Tavolo tecnico* di cui all'art. 2, comma 1, della Delibera n. 1/2015, presieduto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po o da un suo delegato.
2. Ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 72/2016 del 9 aprile 2016, al Tavolo tecnico sono altresì invitati, in veste di osservatori ed esperti, i rappresentanti dell'Ufficio Federale dell'Ambiente della Confederazione Elvetica (UFAM) e dell'Ufficio dei corsi d'acqua del Dipartimento del territorio del Cantone del Ticino.
3. Il Tavolo tecnico svolge i compiti già assegnati dall'art. 2, comma 2, della Delibera n. 1/2015 e, in aggiunta, coordina le attività di studio e di monitoraggio previste per il periodo di proroga, provvede all'aggiornamento del Protocollo di sperimentazione di cui all'articolo 2, comma 4, della presente deliberazione, verifica le indicazioni e le cautele necessarie per l'applicazione operativa del nuovo schema di livelli di cui all'articolo 1 da parte del Consorzio del Ticino, e cura la redazione delle relazioni periodiche da trasmettere a questa Conferenza.

4. Ai lavori del Tavolo tecnico, su invito del Presidente, potranno partecipare, per eventuale supporto specialistico, tecnici delle Amministrazioni interessate, esperti e ricercatori.
5. Il Presidente del Tavolo tecnico informa periodicamente il Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione all' andamento della sperimentazione, curando il rafforzamento dello scambio di informazioni e di dati sul bilancio idrico, sulla situazione meteo-idrologica e sulle previsioni stagionali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse nivali e di stoccaggio negli invasi del bacino sopralacuale svizzero.

ARTICOLO 4

Comunicazioni e coordinamento internazionale

1. Il Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, informa la Confederazione Elvetica dell'adozione della presente deliberazione e delle modifiche ai livelli sperimentali di regolazione del Lago Maggiore, notificando ogni informazione necessaria che si renderà disponibile nel corso della sperimentazione e facendo particolare riferimento alla necessità di acquisire informazioni e dati relativi alle condizioni ed alle manovre dei serbatoi esistenti nel territorio della Confederazione Elvetica nel bacino idrografico a monte del Lago Maggiore.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi della sperimentazione e del rispetto dei principi di cautela e progressività concordati in sede bilaterale, il Segretario Generale dell' Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è delegato ad autorizzare il sovrizzo estivo di cui all' articolo 1 con apposito decreto, sentiti l' Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici e il Tavolo tecnico.
3. Al termine delle attività oggetto della presente deliberazione, si demanda al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica la cura dell' istruttoria tecnica presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la definizione stabile della nuova regola di gestione dei livelli lacustri, nel rispetto degli obblighi di informazione e consultazione con la Confederazione Elvetica.

Il Segretario Generale
(Ing. Alessandro Delpiano)

Firmato digitalmente da:
DELPIANO ALESSANDRO
Data: 29/04/2026 15:30:35

Il Presidente
(On.le Vannia Gava)



Vannia Gava
Ministero
dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Viceministro
04.05.2026 14:37:07
GMT+02:00